



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 69 del 02/10/2018

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE PER A.S. 2018-2019.**

Il Redattore: Lucenti Rosalba

### Richiamate:

- la delibera di G.M. n. 360 del 05.09.2017 con la quale si è proceduto a determinare, per l'anno 2018, la previsione delle entrate e della destinazione dei proventi del CdS;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 26/09/2018 con cui è stato approvato il D.U.P. 2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018-2020

**Preso atto**, altresì, delle risultanze del procedimento di cui alla delibera di G.M. n. 183 del 17 maggio 2018 i cui esiti anche se non materialmente trascritte fanno parte integrante del presente atto;

### Considerato che:

- il Comune di Ragusa, ha nella sua missione istituzionale il compito di garantire, attraverso la Polizia Municipale, anche il servizio di viabilità presso le scuole;
- questo compito di natura obbligatoria richiede adozione di provvedimenti viabilistici, ma soprattutto un impiego razionale delle unità in servizio al fine di garantire una presenza presso tutte le sedi scolastiche ubicate nel territorio di Ragusa;
- che per i succitati motivi, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Municipale del P.E.G. 2018-2020, il servizio che si svolgerà nell'anno scolastico 2018-2019 ha carattere urgente ed indifferibile

**Dato atto** che il comune di Ragusa ha sperimentato, con proprio regolamento, il servizio di volontariato comunale, approvato con delibera di G.M. n. 17/2014, nonché con il regolamento, approvato con delibera CC n. 78/2015, la formula della collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, precisando che oggetto della collaborazione può riguardare anche "beni immateriali" (art. 2);

**Dato atto** che la tutela e la salvaguardia della sicurezza stradale rappresentano “beni immateriali” che hanno assunto la qualità di beni giuridici in quanto riconosciuti dall’ordinamento come oggetto di una tutela specifica;

**Richiamata** la recente giurisprudenza contabile in materia (**Cfr. Corte Conti Sezione Autonomie, delibera n. 26/2017**) che ha ammesso la possibilità per Ente Locale di utilizzare volontari anche individuali evidenziando che l’ente locale può stipulare contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi; e la piena libertà di scelta e di collaborazione da parte del volontario stesso;

**Tenuto conto**, in particolare della giurisprudenza contabile (**Cfr. Corte Conti Piemonte, delibera n. 126/2017**) che ha precisato il regime cui soggiacciono i **patti di collaborazione** tra cittadini e amministrazione di cui ai regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, precisando che sussistono alcune **differenze tra i patti di collaborazione e le convenzioni** ex art. 7 l. n. 266/1991 (ora art. 56 d.lgs. n. 117/2017) che rendono non del tutto coincidenti gli ambiti di operatività dei due strumenti e non totalmente sovrapponibili le rispettive discipline. In particolare, la predetta giurisprudenza rappresenta che nei cd. patti di collaborazione, i cittadini, in forma singola o associativa, non si ” sostituiscono ” all’amministrazione, ma vi si ” affiancano ” alla stessa, Infatti, mediante le convenzioni, l’ente no profit diventa affidatario di «attività o servizi sociali di interesse generale » (art. 56 d.lgs. n. 117/2017), tanto è vero che la convenzione si pone come strumento residuale rispetto al ricorso al mercato (cfr. art. 56, co. 1, parte finale);

**Considerato** che la predetta giurisprudenza contabile ha evidenziato che dalla lettura del dato positivo emerge come il legislatore statale nella legge 266/91 (ora dlgs 117/2017) si riferisca ad attività di vero e proprio servizio pubblico, i cui caratteri di universalità e continuità richiedono, da un lato, una serie di requisiti in ordine alle capacità operative ed alla professionalità dei soggetti coinvolti e, dall’altro, rendono più concreto il rischio che il ricorso al volontariato possa dare luogo «ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l’utilizzazione del personale » (Cfr.. CorteConti Toscana, Sez. contr., n. 141/2016). Di qui, le rigide condizioni previste dalla normativa statale prima fra tutte la circostanza che i soggetti stipulanti una convenzione debbano essere organizzazioni dotate di una certa stabilità , iscritte in appositi registri, e non mera associazioni informali o, addirittura, singoli cittadini, come consentito dai regolamenti sull’**amministrazione condivisa**, oltre che dall’art. 118, quarto comma, Cost.;

**Preso atto** che le differenze tra patti e convenzioni, tra cittadinanza attiva e volontariato, evidenziano la non esauribilità delle forme di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nella disciplina ora recata dal d.lgs. n. 117/2017, affiancandosi ad essi i regolamenti comunali, questi ultimi si configurano come strumenti rispondenti a logiche non del tutto coincidenti con quelle che informano il codice del terzo settore, espressivi dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà , da cui direttamente traggono legittimazione, senza la necessità di un’interposizione del legislatore ordinario. Ne consegue che, là dove sia stato adottato un regolamento sui beni comuni, l’interprete non potrà esimersi dal confrontarsi anche con esso, coerentemente stabilendo quale siano le regole applicabili al caso concreto;

**Richiamato** il contenuto della relazione del funzionario responsabile della viabilità (all. 1) e del piano operativo dell’impiego dei volontari redatto dallo stesso (all. 2), accettato per adesione dalle associazioni, precisando che i predetti allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche a fini motivazionali;

**Visto** l’art.107 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:

- 1) **approvare** la relazione del funzionario responsabile della viabilità (all. 1) e del piano operativo dell'impiego dei volontari redatto dallo stesso (all. 2), accettato per adesione dalle associazioni, precisando che i predetti allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche a fini motivazionali;
- 2) **dare atto** che, sulla base di quanto asserito al punto 1), le associazioni che collaborano con la Polizia Municipale, per l'a.s. 2018-2019, sono:
  - Royal Wolf Rangers;
  - Associazione Nazionale Polizia di Stato;
  - Associazione Laboratorio Fare Verde;
- 3) **di impegnare** per l'anno scolastico 2018-2019 la somma complessiva di euro 32.000,00 da imputare nel sottoindicato modo:
  - quanto alla somma di euro 11.000,00 relativa all'annualità 2018 al capitolo 1944.0 missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 09, 5° livello 011, del PEG 2018, scadenza 31/12/2018
  - quanto alla somma di euro 21.000,00 relativa all'annualità 2019 al capitolo 1944.10 missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 09, 5° livello 011, del PEG 2019, scadenza 31/12/2019

### **4)Dare atto:**

- a) che trattasi di spesa obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 163, del D.lgs. 267/00, in quanto spesa necessaria per garantire e migliorare compiti della polizia stradale.
  - b) che il servizio di cui trattasi si svolgerà durante l'anno scolastico 2018/2019 e sussistono le condizioni che consentono di impegnare nell'esercizio successivo a quello in corso ai sensi dell'art.183 comma 6 del D. lgs.267/2000
  - c) lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ex art. 183 co. 8 dlgs 267/2000;
  - d) il responsabile del procedimento è il cap. Ravellese;
- 
- 6) di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall'adozione del presente atto.

---

Ragusa, 03/10/2018

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*